



**DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE FISICHE E INGEGNERIA
DELL'INNOVAZIONE INDUSTRIALE ED ENERGETICA (CICLI FINO AL XXXVII)
E IN SCIENZE FISICHE E INGEGNERISTICHE PER L'INNOVAZIONE E LA
SOSTENIBILITÀ (CICLI A PARTIRE DAL XXXVIII)
REGOLAMENTO INTERNO RELATIVO ALLA PROCEDURA
PER LA RICHIESTA DEI FONDI DA PARTE DEI DOTTORANDI**

Art. 1

Finalità

1. Il Coordinatore o il suo delegato, il gruppo di assicurazione qualità e il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Fisiche e Ingegneria dell'Innovazione Industriale ed Energetica (cicli fino al XXXVII) e in Scienze Fisiche e Ingegneristiche per l'Innovazione e la Sostenibilità (cicli a partire dal XXXVIII) dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, nella progettazione del Corso e nella pianificazione e organizzazione delle attività formative ed di ricerca, perseguono la promozione della crescita e dell'autonomia dei Dottorandi.
2. Con questo obiettivo, presiedono e monitorano la gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Ateneo, dai dipartimenti e dai centri di ricerca in cui i componenti del collegio afferiscono per il supporto allo svolgimento delle attività di ricerca dei Dottorandi [in accordo al modello di Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca - ANVUR - AVA3, D.PHD.2.4; D.PHD.3.2], alla pubblicazione individuale o in collaborazione dei risultati di ricerca [AVA3, D.PHD.2.7], alla partecipazione a congressi e/o workshop e/o scuole di formazione dedicate nazionali e internazionali [AVA3, D.PHD.2.2], al rafforzamento delle relazioni scientifiche nazionali e internazionali mediante periodi di mobilità presso qualificate Istituzioni accademiche e/o industriali o presso Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri [AVA3, D.PHD.1.6; D.PHD.2.6].
3. Tale attività è in linea con gli Obiettivi Strategici di Ateneo [Piano Strategico di Ateneo 2022-2024] 1. *Sviluppare e individuare le conoscenze più avanzate promuovendo l'attività scientifica dei Dipartimenti* e 5. *Interagire in modo sinergico con il mondo della ricerca e con la società, nell'ambito della Linea di Intervento R4. Sostenere la formazione alla ricerca continuando a migliorare le politiche relative ai Dottorati di Ricerca*.
4. Pertanto, il presente Regolamento è finalizzato a definire la procedura interna al Dottorato di Ricerca in Scienze Fisiche e Ingegneria dell'Innovazione Industriale ed Energetica (e in Scienze Fisiche e Ingegneristiche per l'Innovazione e la Sostenibilità dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi per la richiesta da parte dei Dottorandi di fondi riferiti a:
 - a) *budget* corrispondente al 10% dell'importo della borsa di studio per attività di ricerca in Italia e all'estero;
 - b) maggiorazione del 50% dell'importo della borsa di studio per i periodi di svolgimento dell'attività di ricerca all'estero.

Art. 2

Budget 10% per attività di ricerca - Destinatari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 4, del D.M. 14 dicembre 2021 n. 226, dell'articolo 26, comma 7, del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca e dell'articolo 1 delle Linee Guida per l'utilizzo del budget accessorio per lo svolgimento di attività di ricerca in Italia e all'estero, per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

oltre alla borsa di studio, è assicurato al Dottorando un *budget*, adeguato alla tipologia del Corso di Dottorato e comunque in misura non inferiore al 10% cento dell'importo della borsa di studio.

2. Il *budget* è assegnato su base annuale ai Dottorandi, borsisti e non, regolarmente iscritti e in stato di attività. Pertanto, durante ogni anno di Corso è possibile richiedere e ottenere, previa autorizzazione, l'erogazione di un importo massimo pari al 10% dell'importo annuale della borsa di Dottorato (ovvero euro 1.624,30).
3. Sono esclusi:
 - a) i Dottorandi sovrannumerari;
 - b) i Dottorandi in regime di co-tutela in entrata;
 - c) tutti i Dottorandi in regime di sospensione.
4. Il *budget* è vincolato al singolo Dottorando e non può essere speso o utilizzato da altri Dottorandi o terzi.
5. Il *budget* viene finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dell'Ateneo e dei dipartimenti e centri di ricerca ed è concesso previo parere favorevole del Coordinatore del Corso o del suo delegato per esigenze compatibili con la ricerca e la formazione del Corso di Dottorato, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di Dottorato, dalle disposizioni regolamentari in tema di accesso e distribuzione dei fondi assegnati ai Corsi di Dottorato, nonché delle attuali linee guida.

Art. 3

Budget 10% per attività di ricerca - Utilizzo

1. Previa verifica delle effettive esigenze compatibili con la ricerca e la formazione del Corso di Dottorato, il *budget* a disposizione del Dottorando potrà essere utilizzato per:
 - a) l'iscrizione a convegni (con sottomissione di contributo scientifico orale e/o scritto), conferenze, seminari e congressi, comprese le eventuali quote di associazione all'ente organizzatore;
 - b) l'iscrizione a corsi di formazione;
 - c) le spese per viaggio (ad eccezione del mezzo proprio o noleggiato), vitto e alloggio che dovranno coincidere temporalmente e in termini di localizzazione con gli eventi di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) l'acquisto di materiale bibliografico che è soggetto ad inventariazione, dalla Biblioteca di Ateneo a cui dovrà essere pertanto restituito alla fine del Corso;
 - e) la realizzazione di pubblicazioni (incluse le spese per materiali di ricerca direttamente finalizzati alla realizzazione di risultati scientifici pubblicabili);
 - f) l'acquisto di software e hardware specifici per la ricerca, che rimangono di proprietà dell'Ateneo.

Art. 3

Budget 10% per attività di ricerca - Procedura di richiesta

1. La richiesta di assegnazione del *budget* deve essere inoltrata alla Segreteria del Dottorato che fornirà l'apposita modulistica atta a compilare sia la richiesta di assegnazione sia la richiesta di rimborso.
2. Nella richiesta dovrà essere specificata la coerenza della finalità di utilizzo con lo specifico percorso individuale di Dottorato in svolgimento e la spesa prevista.
3. Per presentare la richiesta di assegnazione del *budget*, sarà necessario procedere come specificato a seguire:



- a) Il Dottorando dovrà compilare il modulo di richiesta in ogni sua parte e trasmetterlo al proprio Supervisore;
 - b) Il Supervisore, dopo aver accertato l'ammissibilità della richiesta, ovvero la sua effettiva compatibilità con la ricerca e la formazione del Dottorando, previa apposizione della propria firma come avallo della richiesta, potrà procedere a sottomettere il modulo al Coordinatore del Corso;
 - c) Il Coordinatore del Corso, dopo aver accertato l'ammissibilità della richiesta, ovvero la sua effettiva compatibilità con gli obiettivi formativi generali e individuali del Corso di Dottorato, potrà procedere ad autorizzare l'assegnazione del *budget*.
4. Solo in caso di autorizzazione, il Dottorando, effettuata la spesa, potrà trasmettere la richiesta di rimborso alla Segreteria del Dottorato per l'inoltro all'Amministrazione, che provvederà al relativo accredito.
- L'accredito verrà eseguito solo dietro presentazione della necessaria e probatoria documentazione, ovvero attestati di partecipazione agli eventi, scontrini/ricevute/fatture di spesa. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non procedere al rimborso, ovvero di procedere solo parzialmente, in caso di mancata o parziale presentazione della documentazione probatoria.**
5. Il *budget* viene assegnato annualmente e non è cumulabile con quello dell'anno precedente. **La richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro la scadenza dell'anno di Corso.** Dopo la scadenza dell'anno di Corso, l'eventuale importo residuo non potrà più essere richiesto. Il *budget* potrà essere richiesto esclusivamente entro il termine finale del triennio del Corso di Dottorato.

Art. 4

Budget 10% per attività di ricerca - Monitoraggio dell'allocazione e delle modalità di utilizzo

1. La rendicontazione relativa all'assegnazione del *budget* del 10% per attività di ricerca verrà recepita dal Collegio di Dottorato progressivamente durante l'anno solare nelle Sedute ordinarie.
2. Annualmente, secondo le modalità specificate nel Regolamento Interno per l'Assicurazione della Qualità nel Corso di Dottorato (Art. 13), il Coordinatore del Corso e il gruppo qualità procederanno ad analizzare il bilancio fra le risorse economiche messe a disposizione dall'Ateneo e le risorse richieste e impegnate dai Dottorandi, in funzione della promozione di azioni di miglioramento nel perseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 1 del presente Regolamento.

Art. 5

Maggiorazione 50% per periodi di ricerca all'estero - Destinatari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2021 n. 226, e dell'articolo 26, comma 5, del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, l'importo della borsa è incrementato nella misura del 50%, per lo svolgimento periodi di attività di ricerca all'estero. L'entità della maggiorazione corrisponde a euro 22,25 giornalieri.
2. La maggiorazione può essere assegnata ai Dottorandi, borsisti e non, regolarmente iscritti e in stato di attività.
3. Sono esclusi:
 - a) i Dottorandi sovrannumerari;
 - b) i Dottorandi in regime di co-tutela in entrata;
 - c) tutti i Dottorandi in regime di sospensione.
4. La maggiorazione è vincolata al singolo Dottorando e non può essere spesa o utilizzata da altri Dottorandi o terzi.



5. La maggiorazione della borsa è finanziata con le risorse disponibili nel bilancio dell'Ateneo ed è concessa previo parere favorevole del Coordinatore del Corso per esigenze compatibili con la ricerca e la formazione del Corso di Dottorato, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato, dalle disposizioni regolamentari in tema di accesso e distribuzione dei fondi assegnati ai Corsi di Dottorato, nonché delle attuali linee guida.

Art. 6

Maggiorazione 50% per periodi di ricerca all'estero - Procedura di richiesta

1. La richiesta di assegnazione della maggiorazione del 50% dell'importo della borsa deve essere inoltrata alla Segreteria del Dottorato che fornirà l'apposita modulistica.
2. Nel modulo di richiesta dovrà essere specificata la coerenza delle attività previste nel periodo di ricerca all'estero con il progetto di ricerca oggetto del percorso di Dottorato.

Inoltre, sarà necessario specificare:

- a) Data di inizio periodo estero;
- b) Data di fine periodo estero;
- c) Nome del referente per l'Istituzione ospitante;
- d) Sede legale (città, provincia, indirizzo) dell'Istituzione ospitante;
- e) Sede operativa principale (città, provincia, indirizzo) dell'Istituzione ospitante.

La richiesta dovrà essere corredata dalla presentazione di una lettera di accoglienza redatta su carta intestata della struttura che accoglierà il Dottorando in cui il referente nella struttura, in qualità di ... (*ruolo scientifico presso la struttura di appartenenza*) presso ... (*struttura di appartenenza*), dichiara che il Dottorando ... (*nome*) sarà accolto per il periodo ... (*date*) presso la sede ... (*Laboratorio, Dipartimento, Istituto di ricerca/Università*) situata in ... (*indirizzo completo*) per lo svolgimento dell'attività di ricerca ... (*breve specifica dell'attività di ricerca che il Dottorando andrà a svolgere facendo riferimento a come sia inserita nell'ambito del progetto di Dottorato*).

3. La richiesta di assegnazione della maggiorazione pari al 50% della borsa prevederà le due fasi descritte a seguire:
 - a) I fase - Richiesta autorizzazione (da effettuarsi **entro e non oltre un mese prima della data in cui è prevista la partenza**):
 - Il Dottorando dovrà compilare il modulo di richiesta in ogni sua parte e trasmetterlo al proprio Supervisore;
 - Il Supervisore, dopo aver accertato l'ammissibilità della richiesta, ovvero la sua effettiva compatibilità con la ricerca e la formazione del Dottorando, previa apposizione della propria firma come avallo della richiesta, potrà procedere a sottoporre il modulo al Coordinatore del Corso;
 - Il Coordinatore del Corso, dopo aver accertato l'ammissibilità della richiesta, ovvero la sua effettiva compatibilità con gli obiettivi formativi generali e individuali del Dottorato, potrà procedere ad autorizzare l'assegnazione della maggiorazione della borsa per il periodo di soggiorno all'estero.
 - b) II fase (a cui si potrà accedere solo previa autorizzazione ricevuta nella I fase) - Attestazione dell'effettivo svolgimento delle attività di ricerca presso la sede estera:
 - All'atto dell'insediamento del Dottorando presso la sede estera, il Supervisore dovrà inviare alla Segreteria del Dottorato una



comunicazione attestante l'inizio del periodo di permanenza presso l'Istituzione estera. La comunicazione dovrà essere corredata da una lettera su carta intestata della struttura che accoglierà il Dottorando in cui il referente nella struttura, in qualità di ... (*ruolo scientifico presso la struttura di appartenenza*) presso ... (*struttura di appartenenza*), dichiara che il Dottorando ... (*nome*) si è insediato nella data ... presso l'Istituzione.

- Alla conclusione del periodo trascorso dal Dottorando presso la sede estera, il Supervisore dovrà inviare alla Segreteria del Dottorato una comunicazione attestante la fine del periodo di permanenza presso l'Istituzione estera e l'effettivo svolgimento delle attività di ricerca correlate. La comunicazione dovrà essere corredata da una lettera su carta intestata della struttura che avrà accolto il Dottorando in cui il referente nella struttura, in qualità di ... (*ruolo scientifico presso la struttura di appartenenza*) presso ... (*struttura di appartenenza*), dichiara che il Dottorando ... (*nome*) ha concluso nella data ... il periodo di attività di ricerca presso l'Istituzione e ha svolto le attività previste.
4. Per i Dottorandi per i quali il periodo di soggiorno all'estero debba essere obbligatoriamente svolto durante il Corso di Dottorato in accordo a normative ministeriali specifiche (come ad esempio gli assegnatari di borse ministeriali finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR) la I fase si intenderà assolta nella presentazione delle informazioni necessarie alla rendicontazione ministeriale.
5. Il presente Regolamento fissa a sei mesi la durata massima complessiva del periodo di attività di ricerca all'estero, senza un limite minimo di durata del periodo. Non sarà necessario che il periodo all'estero inizi con il primo giorno del mese, e non dovrà coincidere necessariamente con multipli di trenta giorni. La durata complessiva del periodo di attività all'estero potrà suddividersi in sottoperiodi che non dovranno necessariamente svolgersi in continuità, fatta salva la coerenza dello svolgimento delle attività previste con il progetto di Dottorato. Qualora il periodo di attività di ricerca all'estero sia suddiviso in sottoperiodi, la procedura descritta per l'attestazione dell'effettivo svolgimento delle attività di ricerca presso la sede estera (II fase) dovrà essere ripetuta per ognuno dei sottoperiodi.
- L'accredito della maggiorazione verrà eseguito solo dietro attestazione da parte del Supervisore e della sede estera ospitante dell'effettivo insediamento del Dottorando. L'importo corrisposto dovrà essere restituito qualora non conseguall'attestazione da parte del Supervisore e dell'istituzione ospitante dell'effettivo svolgimento delle attività di ricerca previste. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'erogazione della maggiorazione, ovvero di procedere solo parzialmente, in caso di mancata o parziale presentazione della documentazione probatoria.

Art. 7

Maggiorazione 50% per periodi di ricerca all'estero - Monitoraggio dell'allocazione e delle modalità di utilizzo

1. La rendicontazione relativa all'assegnazione della maggiorazione del 50% dell'importo della borsa per i periodi di attività di ricerca all'estero verrà recepita dal Collegio di Dottorato progressivamente durante l'anno solare nelle Sedute ordinarie.
2. Annualmente, secondo le modalità specificate nel Regolamento Interno per l'Assicurazione della Qualità nel Corso di Dottorato (Art. 13), il Coordinatore del Corso e il Collegio dei Docenti procederanno ad analizzare il bilancio fra



le risorse economiche messe a disposizione dall'Ateneo e le risorse richieste e impegnate dai Dottorandi, in funzione della promozione di azioni di miglioramento nel perseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 1 del presente Regolamento.

Art. 8 **Decorrenza**

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione da parte del Collegio dei Docenti e all'emanazione e sostituisce integralmente le eventuali versioni precedenti.

Roma, 6 Marzo 2023.